Autorità di Regolazione dei Trasporti

ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA N. 209/2026

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2028 presentato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l’Infrastruttura Ferroviaria Regionale Friulana

Indice

Premessa **3**
1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR **4**
1.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
1.2 Indicazioni **4**
1.3 Prescrizioni **4**
2. Caratteristiche dell’Infrastruttura – Capitolo 2 del PIR **4**
2.1 Valutazioni dell’Autorità **4**
2.2 Indicazioni **5**
2.3 Prescrizioni **5**
3. Condizioni di accesso all’infrastruttura – Capitolo 3 del PIR **5**
3.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
3.2 Indicazioni **5**
3.3 Prescrizioni **5**
4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR **5**
4.1 Valutazioni dell’Autorità **5**
4.2 Indicazioni **5**
4.3 Prescrizioni **6**
5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR **6**
5.1 Valutazioni dell’Autorità **6**
5.2 Indicazioni **7**
5.3 Prescrizioni **8**
6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR **9**
6.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
6.2 Indicazioni **9**
6.3 Prescrizioni **9**
7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR **9**
7.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
7.2 Indicazioni **9**
7.3 Prescrizioni **9**
8. Allegati al PIR **9**
8.1 Valutazioni dell’Autorità **9**
8.2 Indicazioni **10**
8.3 Prescrizioni **10**

Premessa

Con nota trasmessa all’Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), prot. 75921/2026 del 1° ottobre 2026, la società Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (nel seguito: RFI) ha trasmesso la bozza finale del Prospetto Informativo della Rete 2028 (nel seguito: PIR 2028), evidenziando che nessuna osservazione è pervenuta dai soggetti interessati entro il termine della fase di consultazione effettuata sulla prima bozza del documento.

Con il presente documento l’Autorità formula le proprie indicazioni e prescrizioni, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, del d.lgs. 15 luglio 2015 n. 112 e dell’articolo 37 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, rispetto ai capitoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e alle appendici a detta bozza finale del PIR 2028.

Per ciascuno di tali capitoli e per le appendici il presente documento reca, nell’ordine, con riguardo ad ogni tematica presa in esame:

1. **le pertinenti valutazioni dell’Autorità in esito all’analisi della bozza del PIR 2028;**
2. **le conseguenti indicazioni e prescrizioni al Gestore dell’infrastruttura (nel seguito: GI).**

Si precisa che il documento finale dovrà essere denominato **“PIR 2028 (Edizione dicembre 2026)”** e pubblicato entro il 12 dicembre 2026, termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2026-2027.

Principali abbreviazioni utilizzate nel documento:

Autorità:	Autorità di regolazione dei trasporti;
GI:	Gestore dell’Infrastruttura della rete ferroviaria;
IF:	Impresa Ferroviaria;
PIR:	Prospetto informativo della rete;
PMdA:	Pacchetto Minimo di Accesso;
PMR:	Persone con disabilità e a mobilità ridotta.

1. Informazioni Generali – Capitolo 1 del PIR

1.1 Valutazioni dell'Autorità

Considerati i diversi richiami presenti nel documento, si ritiene opportuno che, nel paragrafo 1.3.1, "*Quadro giuridico*", siano introdotti i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Nel paragrafo 1.6, "*Glossario dei termini (aggiornamento dicembre 2026)*", è presente la definizione del documento "*Scenario tecnico*". Si ritiene necessario che il gestore specifichi in apposita sezione del PIR dove il documento sia reperibile, provvedendo eventualmente a pubblicarlo in e-PIR.

1.2 Indicazioni

1.2.1 Si dà indicazione al Gestore di introdurre nel paragrafo 1.3.1, *"Quadro giuridico",* i rimandi ai seguenti riferimenti normativi:

- **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;**
- **D. Lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).**

1.3 Prescrizioni

1.3.1 Si prescrive al Gestore di specificare dove è reperibile il documento "*Scenario tecnico*", citato nel paragrafo 1.6, "*Glossario dei termini (aggiornamento dicembre 2026)*", provvedendo, eventualmente, a pubblicarlo in e-PIR.

2. Caratteristiche dell'Infrastruttura – Capitolo 2 del PIR

2.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 2.3.10, *"Sistema di distanziamento*", viene indicato il blocco elettrico, senza specificare se si tratti di blocco elettrico manuale, conta-assi o automatico. Si rende, quindi, opportuno che il gestore specifichi meglio la tipologia del sistema di distanziamento treni.

2.2 Indicazioni

2.2.1 Si dà indicazione al Gestore di specificare nel paragrafo 2.3.10, *"Sistema di distanziamento",* la tipologia del suddetto sistema.

2.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

3. Condizioni di accesso all'infrastruttura – Capitolo 3 del PIR

3.1 Valutazioni dell'Autorità

L'Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

3.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

3.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

4. Allocazione della capacità – Capitolo 4 del PIR

4.1 Valutazioni dell'Autorità

Al paragrafo 4.5.5 "*Processo di coordinamento di tracce e servizi*" è riportato che: "[…] *le IF possono inviare motivate osservazioni e proposte di modifica entro il 5 agosto **2024**, in concomitanza alle osservazioni al progetto orario. In assenza di osservazioni le proposte vengono ritenute accettate. In presenza di osservazioni il GI le valutano congiuntamente ai soggetti interessati, garantendo trasparenza, equità e non discriminazione nella determinazione finale dell'offerta di tracce. La procedura di coordinamento si conclude al più tardi entro il 30 settembre **2024**.*" (enfasi aggiunta). Si ritiene opportuno che il gestore corregga il refuso aggiornando le date con quelle corrette.

4.2 Indicazioni

4.2.1 Si dà indicazione al Gestore di correggere le date richiamate nel testo del paragrafo 4.5.5, "*Processo di coordinamento di tracce e servizi*".

4.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

5. Servizi e tariffe – Capitolo 5 del PIR

5.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento al paragrafo 5.2, *“Sistema tariffario (Aggiornamento dicembre 2025)”,* si precisa quanto segue.

Stante la circostanza che vede il gestore non tenuto a presentare la proposta tariffaria relativa al periodo 2027-2031 – determinandosi la non rappresentatività del 2025 quale anno base - e considerato che dovrà essere conseguentemente determinato un nuovo anno base per la formulazione della suddetta proposta tariffaria di periodo, i valori dei canoni per l’accesso all’infrastruttura (PMdA) e delle tariffe per l’accesso ai servizi ad essa connessi (extra- PMdA), potranno essere assunti pari a quelli applicati per l’orario di servizio 2026-2027, adeguati in considerazione degli aspetti inflattivi. A tal fine, il gestore considera i citati aspetti inflattivi assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026.

Si rende, quindi, necessario che il gestore provveda a modificare il secondo capoverso del paragrafo 5.2, “*Sistema tariffario (Aggiornamento dicembre 2026)*” indicando che: “*I valori dei canoni e delle tariffe applicati per l’orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l’orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026*”. Si ritiene, conseguentemente, necessario che il gestore provveda a rideterminare i valori dei canoni e delle tariffe secondo quanto sopra indicato.

Nel paragrafo 5.3.1, “*Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d’Accesso - Informazioni al pubblico*”, è precisato che i quadri orario digitali sono pubblicati sul sito di RFI, realizzato secondo gli standard internazionali di accessibilità del web.

Analoga precisazione non è espressamente prevista per le informazioni dinamiche sulla circolazione, pubblicate mediante le Info News nella pagina Infomobilità del sito aziendale.

Appare, pertanto, opportuno precisare che anche tali informazioni sono rese nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.

Sempre nel paragrafo 5.3.1, il PIR disciplina la fornitura delle informazioni al pubblico e prevede, nell’ambito delle utenze informative di cui al paragrafo 5.5, "*Servizi ausiliari*", che il sistema IeC HUB consenta la pubblicazione delle informazioni presso i sistemi esterni delle imprese ferroviarie e degli operatori commerciali, nonché la visualizzazione dei dati in tempo reale relativi ai treni.

Le disposizioni dovrebbero essere integrate e coordinate precisando espressamente che RFI mette a disposizione i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale, anche ai venditori di biglietti, ai tour operator e ai gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, come previsto dall’articolo 10 del Regolamento UE 2021/782.

I flussi informativi dovrebbero comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell’infrastruttura, i dati necessari a consentire agli altri soggetti coinvolti di fornire ai passeggeri le informazioni previste dall’Allegato II, parte II, al medesimo Regolamento, e almeno quelli disponibili relativi

agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Si ritiene, quindi, necessario che il gestore integri il citato paragrafo 5.3.1, "*Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d'Accesso - Informazioni al pubblico*", coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5, "*Servizi ausiliari*", prevedendo che RFI metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, in tempo reale e in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, i dati relativi al traffico e ai viaggi generati, detenuti nell'ambito delle proprie competenze, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati.

In coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018, i flussi informativi dovrebbero comprendere anche le variazioni e le indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta.

A pag. 102 del par. 5.3.1, sottoparagrafo "*Infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio*", a pag. 135 del paragrafo 6.3.3.2.1 "*Sgombero dell'infrastruttura mediante l'utilizzo di locomotori di soccorso e/o di materiali di riserva (aggiornamento dicembre 2026)",* a pag. 137 del paragrafo 6.3.3.2.2 "*Sgombero dell'infrastruttura mediante l'utilizzo carri soccorso attrezzati o altri mezzi idonei (aggiornamento dicembre 2026)"*, punto 2 e a pag.138, punto b) "*Modalità di effettuazione del soccorso*", si fa riferimento alla rete ferroviaria regionale piemontese in luogo di quella friulana. Si rende, quindi, opportuno che il gestore corregga l'indicato refuso.

Con riferimento al paragrafo 5.4.4, "*Assistenza a persone a ridotta mobilità di cui al Regolamento (UE) 2021/782 (aggiornamento dicembre 2026)",* in coerenza con i principi di trasparenza e di rappresentazione dell'effettiva accessibilità ai servizi di assistenza, da parte delle persone con disabilità, espressi dall'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222[1], il Prospetto Informativo della Rete dovrebbe contenere informazioni idonee a consentire una chiara comprensione del livello di effettiva accessibilità delle infrastrutture e dei servizi messi a disposizione degli utenti PMR, indicando per le diverse disabilità le condizioni di fruibilità degli impianti. In particolare, dovrebbe essere specificato se le stazioni sono accessibili in autonomia o se è necessaria l'assistenza, con riferimento alle diverse esigenze delle persone con disabilità motoria, visiva, uditiva e intellettiva/cognitiva, nonché delle altre persone a mobilità ridotta.

Inoltre, nei viaggi che interessano reti interconnesse, più gestori di stazione o più imprese ferroviarie, la PMR non dovrebbe essere tenuta a presentare distinte richieste di assistenza ai diversi soggetti coinvolti.

È necessario, quindi, che il PIR chiarisca che è sufficiente un'unica richiesta di assistenza e che la relativa trasmissione e il coordinamento tra GI e gli altri operatori interessati sono assicurati dai soggetti che ricevono la notifica.

5.2 Indicazioni

5.2.1 Si dà indicazione al Gestore di correggere il rimando alla rete regionale piemontese, presente nella sezione del PIR richiamata nelle Valutazioni dell'Autorità.

[1] "*1. Le pubbliche amministrazioni che erogano servizi e i concessionari di pubblici servizi sono tenuti ad indicare nella carta dei servizi i livelli di qualità del servizio erogato relativamente alla effettiva accessibilità delle prestazioni per le persone con disabilità, evidenziando quanto previsto dalla normativa vigente nello specifico settore di riferimento, indicando chiaramente ed in maniera accessibile per le varie disabilità i diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori del servizio e dell'infrastruttura e le modalità con cui esigerli, anche attraverso gli organi o le autorità di controllo preposte".*

5.2.2 **Si dà indicazione al Gestore di integrare il paragrafo 5.3.1, "*Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d'Accesso - Informazioni al pubblico*", modificando il relativo periodo come segue: "*RFI garantisce inoltre il flusso informativo verso l'esterno attraverso la redazione e la pubblicazione delle Info News sulla pagina Infomobilità del sito www.rfi.it, nel rispetto dei requisiti di accessibilità applicabili previsti dal decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82.*"**

5.3 Prescrizioni

5.3.1 **Si prescrive al Gestore di integrare e modificare il paragrafo 5.2, "*Sistema tariffario (Aggiornamento dicembre 2026)*", specificando che: *"Nelle more della formulazione della proposta tariffaria di periodo ai sensi della Delibera ART 95/2023 e s.m.i. i valori dei canoni e delle tariffe applicati per l'orario di servizio 2027-2028 sono assunti pari a quelli applicati per l'orario di servizio 2026-2027, fatti salvi gli adeguamenti inflattivi, determinati assumendo quale tasso di inflazione per il 2027 il 2,1%, pari al tasso di inflazione programmata come indicato nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026, deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026".***

5.3.2 **Si prescrive al Gestore di adeguare i valori dei canoni e tariffe relative al PMdA ed ai servizi extra-PMdA, in coerenza con quanto indicato nel testo che si è disposto di inserire con la prescrizione 5.3.1 del presente atto.**

5.3.3 **Si prescrive al Gestore di integrare il paragrafo 5.3.1, *"Servizi inclusi nel Pacchetto minimo d'Accesso - Informazioni al pubblico"*, coordinandolo con le disposizioni relative ai sistemi informativi contenute nel paragrafo 5.5, *"Servizi ausiliari"*, prevedendo che RFI, in conformità alle previsioni dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/782, metta a disposizione delle imprese ferroviarie, dei venditori di biglietti, dei tour operator e dei gestori delle stazioni, in modo non discriminatorio, senza indebito ritardo e mediante mezzi tecnici adeguati, i dati relativi al traffico e ai viaggi, in tempo reale.**

I flussi informativi devono comprendere, per quanto pertinenti e di competenza del gestore dell'infrastruttura, i dati necessari a consentire la fornitura delle informazioni previste dall'Allegato II, parte II, al Regolamento (UE) 2021/782 e almeno quelli disponibili relativi agli arrivi e alle partenze, ai ritardi, alle soppressioni, alle variazioni della circolazione e alle principali coincidenze.

Devono, inoltre, essere compresi i dati e le informazioni relativi alle variazioni e alle indisponibilità dell'infrastruttura, degli impianti e delle dotazioni idonee a incidere sull'effettiva accessibilità e fruibilità del viaggio da parte delle persone con disabilità e a mobilità ridotta, in conformità all'articolo 10 del Regolamento (UE) 2021/782 e in coerenza con l'articolo 22 del medesimo Regolamento, con l'articolo 7 del decreto legislativo 13 dicembre 2023, n. 222, e con la delibera ART n. 106/2018.

5.3.4 **Si prescrive al Gestore di specificare nel paragrafo 5.4.4, *"Assistenza a persone a ridotta mobilità di cui al Regolamento (UE) 2021/782"*, che: "*le modalità di richiesta dell'assistenza sono organizzate nel rispetto del meccanismo di notifica unica di cui all'articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/782. La PMR presenta un'unica richiesta di assistenza per il viaggio, anche qualora questo interessi reti interconnesse, stazioni gestite da soggetti diversi o più imprese ferroviarie. Il soggetto che riceve la richiesta ne assicura la trasmissione agli altri soggetti interessati e il necessario coordinamento ai fini dell'erogazione del servizio, senza che l'utente sia tenuto a reiterare la richiesta. Per i servizi di assistenza di competenza del GI sono indicate le modalità e i termini di richiesta, i canali utilizzabili, le modalità di conferma del servizio e, ove il viaggio coinvolga altri gestori di stazione o imprese ferroviarie, le modalità di coordinamento con gli stessi".***

6. Esecuzione del contratto – Capitolo 6 del PIR

6.1 Valutazioni dell’Autorità

Si veda precedente indicazione 5.2.1.

6.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

6.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

7. Impianti di servizio – Capitolo 7 del PIR

7.1 Valutazioni dell’Autorità

L’Autorità valuta adeguato il contenuto del capitolo.

7.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

7.3 Prescrizioni

Non è prevista alcuna prescrizione.

8. Allegati al PIR

8.1 Valutazioni dell’Autorità

Con riferimento ai dati contenuti nel portale e-PIR, si rileva la mancanza di tutti gli allegati tecnici presenti per le altre infrastrutture ferroviarie regionali gestite da RFI. Si rende, quindi, necessario che il gestore provveda, entro il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre aprile 2027, a pubblicare, in analogia a quanto fatto per le altre infrastrutture gestite da RFI, i suddetti allegati riferiti all’orario di servizio 2027-2028, a cui il PIR si riferisce.

Con riferimento ai suddetti allegati ed in particolare a quello che riporta le informazioni sul circuito delle stazioni abilitate al servizio PMR, si precisa che si rende necessario che in detto allegato, o in altro specifico dedicato, siano reperibili, con riferimento ad ogni stazione/fermata della rete, l’appartenenza o meno agli ambiti di applicazione delle STI PMR 2008 o alle STI PMR 2014 e, in caso positivo, l’effettivo grado di ottemperanza alle suddette STI.

Si rende, inoltre, necessario, che il suddetto allegato e le informazioni aggiuntive richieste, di cui al precedente capoverso, venga reso disponibile in e-PIR anche con riferimento all’orario di servizio 2027-2028 a cui il PIR si riferisce.

8.2 Indicazioni

Non è prevista alcuna indicazione.

8.3 Prescrizioni

8.3.1 Si prescrive al Gestore di provvedere, entro il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre aprile 2027, a pubblicare in e-PIR tutti gli allegati tecnici, riferiti all’orario 2027-2028, a cui il PIR si riferisce, in analogia a quanto previsto per le altre infrastrutture ferroviarie regionali gestite da RFI.

8.3.2 Si prescrive al Gestore, in applicazione della precedente prescrizione 8.3.1, di prevedere a rendere disponibili, in apposito allegato e per tutte le stazioni/fermate della rete, le informazioni riferite alla loro appartenenza o meno agli ambiti di applicazione delle STI PMR 2008 o alle STI PMR 2014 e, in caso positivo, l’effettivo grado di ottemperanza alla STI eventualmente applicabile.